

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XCIII
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI
INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED IMPRESE
ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI TERRITORI GIÀ
SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO

(1° aprile 2002-31 marzo 2003)

(Articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98)

Presentata dal Ministro dell'economica e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 2003
—————

INDICE

Fonti normative della relazione	<i>Pag.</i>	5
Attività svolta dall'Ufficio X	»	5
Attività svolta dall'Ufficio XI	»	6
Attività svolta dalla Commissione interministeriale (art. 3, punto 2, legge 98/94)	»	10
Attività svolta dalla Commissione interministeriale (art. 3, punto 3, legge 98/94)	»	10
Dati inerenti l'attività dell'Ufficio X	»	11
Dati inerenti l'attività dell'Ufficio XI	»	12
Iniziative assunte per una rapida definizione delle pratiche .	»	12
Conclusioni	»	13

ALLEGATI

Prospetto A	<i>Pag.</i>	17
Prospetto B	»	18
Prospetto C	»	20

FONTI NORMATIVE DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha lo scopo di fornire e illustrare al Parlamento i dati relativi all'attività svolta nel periodo decorrente dal 1.4.2002 al 31.3.2003, dall'Ufficio X e dall'Ufficio XI, della Direzione VI, del Dipartimento del Tesoro, competenti alla liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane che hanno perduto beni, diritti ed interessi nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Tale adempimento è previsto dalla legge 29.1.1994, n.98 - recante interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge del 5.4.1985, n.135 - che, all'art.2, comma 10, dispone la presentazione al Parlamento di una relazione annuale, con l'indicazione, per ogni singolo Paese, del numero delle istanze liquidate, dell'importo complessivo erogato e del numero delle istanze ancora da liquidare, oltre alle iniziative assunte o da assumere per definire, entro il più breve tempo possibile, la materia degli indennizzi.

La specificità delle norme che, nel tempo, hanno riguardato i singoli territori ed i vari Paesi in cui erano situati i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane ha regolato e caratterizzato funzionalmente la competenza degli Uffici responsabili della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO X

L'attività dell'Ufficio è stata principalmente rivolta all'evasione delle istanze presentate ai sensi della legge 29 marzo 2001, n.137.

Come è noto, quest'ultima norma prevede la concessione di un ulteriore indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del

10.2.1947 e dell'Accordo di Osimo del 10.11.1975.

Nel corso del periodo in riferimento è stato necessario provvedere alla costituzione della Commissione interministeriale amministrativa di cui all'art. 3, comma 2 della legge 29 gennaio 1994, n.98 competente alla determinazione degli indennizzi per i beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste e nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di Pace.

La composizione della nuova Commissione si è resa indispensabile per la definizione delle istanze residuali presentate ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98, per le quali è stata acquisita, nel frattempo, la necessaria documentazione di rito.

Definite le procedure e l'assetto organizzativo, l'Ufficio, sulla base delle priorità stabilite dalla legge 137/2001 ha notevolmente incrementato l'attività di predisposizione delle istruttorie volte all'acquisizione dei dati utili all'evasione delle istanze e alla determinazione degli indennizzi da corrispondere agli interessati.

Sono stati definiti complessivamente 1028 fascicoli ai sensi delle leggi 135/85, 98/94 e principalmente della legge 137/2001 che hanno comportato l'emissione di 2882 ordinativi di pagamento come meglio specificato nell'allegato prospetto A.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO XI

L'Ufficio XI, della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, è competente in materia di beni perduti dai cittadini e dalle società italiane, in Libia, Etiopia, Somalia, Jugoslavia (per la parte soggetta all'art. 79 del Trattato di pace), Tunisia (dal 2001), Iraq, Kuwait, e in altri 52 Paesi nel resto del mondo.

Le disposizioni che hanno regolato e regolano funzionalmente l'attività dell'Ufficio sono le leggi 29 ottobre 1954, n.1050, 6 dicembre 1971, n.1066, 7 giugno 1975, n.294, 9 dicembre 1977, n.961, 26 gennaio 1980, n.16, 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98.

Per quanto riguarda, invece, i beni perduti dai connazionali durante la "Guerra del Golfo", la normativa di riferimento è quella emanata dalla Commissione di Compensazione delle Nazioni Unite.

Nella competenza dell'Ufficio rientra anche l'applicazione della legge del 19.7.2000, n.204 concernente i beni perduti da Società italiane in Nigeria, resa operativa con la pubblicazione del decreto ministeriale del 2 gennaio 2001 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Nel periodo in riferimento l'Ufficio ha continuato ad esaminare le istanze presentate dai connazionali, ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n.98 per il riconoscimento dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale relativo alle attività imprenditoriali nazionalizzate nonché le richieste di revisione delle stime dei beni effettuate ai sensi della precedente normativa (legge 16/80 come modificata dalla legge 135/85).

Le pratiche, una volta completata la fase istruttoria, sono state sottoposte all'esame della Commissione interministeriale amministrativa di cui all'art.3, comma 3, della legge 29.1.1994, n.98 per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai cittadini e alle società interessati.

Successivamente alle deliberazioni della Commissione, sono stati predisposti i provvedimenti amministrativi per la concessione degli indennizzi riconosciuti.

Particolare impegno è stato posto dall'Ufficio per definire le pratiche relative ai beni perduti dai connazionali in Libia.

In particolare, in sette mesi di lavoro, sono state sottoposte ad una sottocommissione, - appositamente costituita in conformità della legge n. 98 del 1994, - oltre 900 residue pratiche di connazionali rimpatriati dalla Libia

La conclusione dei lavori della sottocommissione ha permesso così di completare l'esame di tutte le residue istanze presentate ai sensi della legge 98/94 dai connazionali che hanno perduto beni in Libia.

Si può ormai affermare che l'applicazione della legge 29 gennaio 1994, n.98 è giunta nella sua fase conclusiva .

L'Ufficio, così come previsto dalla normativa vigente, ha poi proseguito nella concessione della rivalutazione degli indennizzi mediante l'applicazione del coefficiente 100, al valore riferito al 1938, dei beni e dei crediti perduti anteriormente all'1.1.1950 e mediante l'applicazione del coefficiente 1,90 al valore, stimato alla data degli eventi limitativi della proprietà, dei beni e dei crediti perduti posteriormente alla suddetta data dell'1.1.1950.

L'Ufficio ha provveduto inoltre alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi a coloro che intendano reinvestire gli indennizzi in attività produttive sul territorio nazionale.

Infine, l'Ufficio XI ha dovuto fronteggiare un inaspettato incremento del contenzioso instaurato innanzi al giudice ordinario.

A tale proposito, occorre evidenziare che alla concessione degli indennizzi ha sempre fatto seguito un moderato contenzioso ma con l'entrata in vigore della legge 98/94, che ha attribuito detto contenzioso alla competenza della magistratura ordinaria, i ricorsi sono divenuti sempre più frequenti.

Attualmente sono motivo di preoccupazione non solo per quanto attiene il numero dei ricorrenti che risulta in progressivo aumento, ma

soprattutto per quanto riguarda le ingenti somme che l'Amministrazione, in caso di soccombenza, si vede obbligata ad erogare. Infatti, ai ricorrenti, vengono riconosciuti, dal giudice ordinario, oltre gli indennizzi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sovente anche a far data dall'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n.135 e, in alcuni casi, perfino il lucro cessante.

Non sembra inutile a tal proposito evidenziare che l'Amministrazione e la stessa Commissione non possono invece riconoscere, in base alla normativa speciale sugli indennizzi, né interessi né rivalutazioni, ma solo il coefficiente di rivalutazione previsto dalla legge.

Le risorse umane degli Uffici sono state impegnate in maniera considerevole nella predisposizione degli atti necessari a sostenere le tesi difensive o i motivi dell'appello nonché nella predisposizione dei provvedimenti concessivi degli indennizzi statuiti nelle sentenze e nella quantificazione degli oneri accessori.

La necessità di contrastare interpretazioni fin troppo estensive delle norme sugli indennizzi ha indotto gli uffici a intrattenere un contatto continuo con l'Avvocatura dello Stato al fine di evitare che si affermi una giurisprudenza eccessivamente favorevole ai beneficiari degli indennizzi, noncurante degli eccessivi oneri a carico dell'Erario.

Gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di bilancio si sono rivelati del tutto insufficienti a far fronte agli oneri relativi al contenzioso e si sono, di fatto, esauriti già nei primi mesi dell'anno.

**ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINI-
STERIALE di cui all'art.3, punto 2, della legge 29.1.1994, n.98**

La Commissione, che fino alla fine del mese di luglio 2000, data di scadenza biennale della sua validità, aveva deliberato in ordine ad istanze presentate ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98, è stata ricostituita nel corso del periodo in riferimento al fine di esaminare e deliberare in merito a quelle pratiche la cui fase istruttoria si era nel frattempo completata.

La Commissione interministeriale, ai sensi delle leggi 135/85 e 98/94, da quando ha iniziato nuovamente a operare, ha deliberato su n.158 pratiche e attualmente attende di esaminare n.170 fascicoli.

**ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINI-
STERIALE di cui all'art.3, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98**

La Commissione, nel periodo in riferimento, ha continuato a esaminare le pratiche residue istruite dall'Ufficio.

Attraverso l'applicazione del parere n.264/97 della III Sezione del Consiglio di Stato – che ha attribuito anche alla Commissione la competenza ad asseverare le dichiarazioni degli interessati in presenza di elementi precisi e concordanti, emergenti dalla documentazione acquisita, atti a comprovare le attestazioni – si è potuto ovviare alle problematiche sorte in merito alle difficoltà, rappresentate dalle Autorità consolari, in ordine all'asseverazione - espressamente prevista dall'art.1, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98 - delle dichiarazioni giurate rese dagli interessati sulla consistenza e la perdita dei beni.

L'Organo collegiale, in applicazione del parere del Consiglio di Stato, ha infatti provveduto, ogni qual volta fossero desumibili dalla

documentazione agli atti elementi precisi e concordanti, alla autonoma asseverazione delle dichiarazioni giurate rese dai cittadini.

Al fine di accelerare i tempi di esame delle istanze residuali presentate, ai sensi della legge 98/94, dai cittadini italiani che hanno perduto beni in Libia, è stata istituita, come si è detto dianzi, un'apposita Sottocommissione. La Sottocommissione ha portato a termine il compito assegnatole nel corso del mese di aprile 2003 esaminando oltre 900 pratiche e sottoponendo poi circa 300 proposte alla Commissione interministeriale che ha assunto le relative delibere.

La Commissione interministeriale amministrativa competente per le deliberazioni per il riconoscimento del diritto all'indennizzo dei beni perduti in Libia, Etiopia, Tunisia, Jugoslavia ed in altri Paesi, nel periodo decorrente dall'1.4.2002 al 31.3.2003 ha effettuato n.61 sedute nel corso delle quali sono state esaminate n.473 pratiche e deliberati indennizzi per un importo di €.12.497.695,44 così come rappresentato nell'allegato prospetto B).

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO X.

L'Ufficio, nel periodo intercorrente tra l'1.4.2002 e il 31.3.2003 ha erogato indennizzi per un importo complessivo di €.4.898.841,00, pari a lit.9.485.478.863 - come si evince in modo più dettagliato nell'allegato prospetto A) - definendo 1028 pratiche - di cui 691 relative ai beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e 337 relative ai beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste - in applicazione della recente legge 29 marzo 2001, n.137 e alcune riguardanti l'applicazione delle leggi 135/85 e 98/94 propedeutiche alla 137/01.

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO XI.

Sempre nel periodo dall'1.4.2002 al 31.3.2003, in esecuzione delle delibere della Commissione ed in adempimento alle competenze proprie dell'Ufficio, sono stati emessi n.305 provvedimenti di liquidazione, per un importo complessivo erogato di €17.169.125,81 come si evince dall'allegato prospetto C).

INIZIATIVE ASSUNTE PER UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Presso gli Uffici competenti all'applicazione della legge 98/94 e, attualmente, anche della legge 29 marzo 2001, n.137, è in funzione un sistema informatico che consente di reperire dati statistici sul numero dell'istanze evase, sullo stato delle pratiche, sulla gestione dei carichi di lavoro e che inoltre permette di tracciare il complesso iter delle pratiche.

Nel corso del periodo in riferimento è stato studiato un piano di fattibilità per integrare il supporto informatico e giungere al workflow automatizzato dell'intera procedura amministrativa, fino alla predisposizione del provvedimento concessivo degli indennizzi e dell'ordinativo di pagamento. Tale obiettivo ha lo scopo di offrire un sempre più efficiente servizio all'utenza e di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione degli indennizzi.

Il raggiungimento degli obiettivi programmati riveste carattere di estrema priorità per definire, entro il più breve tempo possibile, l'applicazione della legge 98/94 nonché per una più tempestiva evasione delle istanze presentate ai sensi della recente legge 29.3.2001, n.137.

CONCLUSIONI

Attraverso gli sviluppi della complessa e articolata normativa, e della altrettanto vasta giurisprudenza civile, la concessione degli indennizzi dei beni italiani perduti all'estero ha raggiunto una sua particolare configurazione che può essere assimilata ad un vero e proprio soddisfacimento di diritti soggettivi.

Dimostrazione di questa intervenuta modificazione è la facoltà, da parte degli istanti indennizzati, che non si ritengano soddisfatti, di ricorrere al giudice ordinario, facoltà esplicitamente prevista dalla legge 98/94.

La stessa legge, inoltre, pur recando norme interpretative della normativa precedente, ha in realtà innovato la normativa stessa introducendo, oltre alla facoltà di ricorrere al giudice ordinario, anche quella di chiedere la revisione delle stime già effettuate e, conseguentemente, la riliquidazione di indennizzi già concessi sulla base di precedenti stime, il riconoscimento del diritto all'indennizzo dell'avviamento commerciale delle imprese nonché la possibilità di produrre, in sostituzione della documentazione convenzionale, atti notori asseverati da autorità consolari in presenza di elementi precisi e concordanti.

Sempre a proposito della legge 98/94 occorre segnalare che, accanto ai nuovi indirizzi interpretativi apportati dalla citata norma, sono emerse nuove istanze e alcuni orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la normativa sugli indennizzi, ferma ormai da anni agli eventi antecedenti al 1985, si vorrebbe estendere ad accadimenti successivi avvenuti almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 98/94 ed anche oltre.

Non è possibile condividere tale orientamento che per essere accolto necessita di un intervento legislativo e di adeguata copertura finanziaria.

La legge 98/94 nell'interpretare la normativa precedente e nel recare nuove norme procedurali e di attuazione ha confermato il diritto ai contributi in conto interessi per i mutui contratti da società e cittadini italiani che reimpieghino in attività produttive gli indennizzi percepiti ma non ha previsto la relativa copertura finanziaria per gli ulteriori contributi che sarebbero stati richiesti.

In tale situazione si è determinata l'impossibilità di accogliere nuove richieste di contributo per mancanza della necessaria copertura finanziaria.

Il complesso di tutte le susesposte innovazioni introdotte con una norma, la legge 98/94, per l'appunto, che doveva introdurre semplici norme interpretative delle precedenti leggi 16/80 e 135/85 ha determinato il proliferare di aspettative, non sempre fondate, e di un vasto contenzioso.

In applicazione della suddetta normativa, gli Uffici hanno continuato a sottoporre all'esame della Commissione le istanze presentate ai sensi della suddetta legge 98/94. L'Ufficio XI ha richiesto alla Commissione specifici criteri di applicazione delle norme interpretative di cui alla legge 98/94 ma si è altresì reso necessario un costante collegamento con l'Avvocatura Generale dello Stato, non solo per fronteggiare l'inaspettato incremento del contenzioso, ma anche per valutare quanto fondamento possano avere alcune aspettative degli istanti per lo più alimentate da interpretazioni estensive della normativa vigente.

ALLEGATI

(prospetto A)

**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 2 della L.98/94)
DALL'1.4.2002 AL 31.3.2003**

La Commissione interministeriale, istituita nuovamente con decreto del 22.5.2002, n.895356, ha iniziato a operare dal mese di settembre 2002.

Nel periodo in riferimento ha tenuto 20 sedute e ha esaminato n.158 fascicoli a fronte di un numero complessivo di 328.

UFFICIO X

**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2002 AL 31.3.2003**

PAESE	N° PROV	INDENNIZZI EROGATI
Territori ceduti alla ex Jugoslavia	691	€.3.464.491,75
Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	337	€.1.434.349,25
TOTALI	1.028	€.4.898.841,00

(prospetto B)

**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 3 della L.98/94)
DALL'1.4.2002 AL 31.3.2003**

La Commissione interministeriale, nel periodo 1.4.2002 - 31.3.2003, ha tenuto n.61 sedute ed ha esaminato n.473 fascicoli:

- n. 363 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
- n. 90 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia;
- n. 20 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in diversi paesi (Paesi vari);

per i quali ha adottato le seguenti deliberazioni:

- per n.301 fascicoli **ACCOGLIMENTO**
(225 Libia; 62 Etiopia; 14 Paesi vari;)
- per n. 138 fascicoli **RIGETTO**
(109 Libia; 25 Etiopia; 4 Paesi vari;)
- per n. 34 fascicoli **ISTRUTTORIA**
(29 Libia; 3 Etiopia; 2 Paesi vari;)

In particolare la Commissione ha deliberato la liquidazione degli indennizzi per l'ammontare complessivo di €.12.497.695,44 di cui:

€. 2.211.652,65	per la Libia
€. 7.751.944,93	per l'Etiopia
€. 2.534.097,86	per altri Paesi

(prospetto C)

UFFICIO XI
RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2002 AL 31.3.2003

PAESE	N° PROVV	IMPORTI
ALBANIA	2	€. 8.821,09
EGITTO	1	€. 47.994,75
ESTREMO ORIENTE	1	€. 43.707,42
JUGOSLAVIA	4	€. 39.666,64
KENIA	1	€. 42.734,23
LIBIA	197	€. 9.340.324,67
MAROCCO	1	€. 250.276,60
ETIOPIA	61	€. 4.395.322,07
NIGERIA	1	€. 1.780.855,00
ROMANIA	2	€. 127.034,30
POLONIA	1	€. 58.752,14
SOMALIA	2	€. 172.728,43
ETIOPIA L.1050/54	3	€. 3.244,66
TANZANIA	1	€. 30.429,17
TUNISIA	18	€. 71.144,31
UNGHERIA	1	€. 124.160,92
ZAIRE	8	€. 631.929,41
TOTALI	305	€.17.169.125,81